



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

Ordinanza del Sindaco n. 24 del 30/07/2026

ORDINANZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE ANNO 2026.

IL SINDACO

Vista la necessaria attività informativa e fattiva a tutela della salute pubblica, per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*) e della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), in quanto anche sul territorio nazionale si sono manifestati casi di malattie trasmesse da zanzare e di febbre di Chikungunia, West Nile, Dengue, Zika che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili a questi insetti;

Ravvisata l'esigenza di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di proliferazione delle suddette zanzare, in particolare durante il periodo di maggiore attività vettoriale ed anche su aree private;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove le zanzare depongono le uova, quali tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti, dei fiori ed annaffiatori e che l'intervento principale di prevenzione consiste nell'eliminazione dei depositi temporanei di acqua stagnante;

Considerata la necessità di disporre di misure mirate al contenimento dei focolai che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, agli amministratori condominiali, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Visti i riferimenti normativi nazionali e locali, nonché il piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi:

- Il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la L. 23/12/78 n. 833;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento Locale di Igiene della Regione Lombardia;
- il PNA 2020 -2025;

Richiamato l'art. 50, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, e s.m.i. ed accertati pertanto i propri poteri;

tutto ciò premesso e considerato,



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

ORDINA

A tutta la cittadinanza di mettere in atto misure preventive per la lotta alla diffusione delle zanzare sul territorio comunale, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente ed il 30 novembre 2026, ed in particolare:

A TUTTI I CITTADINI:

1. di trattare l'acqua presente nei tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche situati negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese del settore.

La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa procedere alla chiusura degli stessi tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizione di integrità.

2. Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura o dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi, negli spazi esterni alle abitazioni;
3. Di procedere allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi a tenuta;
4. Di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, nei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente;

A TUTTI GLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI:

1. Di trattare l'acqua presente nei tombini e caditoie, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque di scarico e delle acque meteoriche situati negli spazi di proprietà condominiale, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida, avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. La periodicità dei trattamenti dovrà essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta. In alternativa si dovrà procedere alla chiusura dei tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che dovrà essere opportunamente mantenuta in condizione di integrità;
2. Di segnalare ed informare i condomini, anche mediante affissione in copia della presente ordinanza nelle bacheche condominiali e le ditte appaltatrici della pulizia degli stabili affinché:
 - a) Non vengano abbandonati oggetti e contenitori di qualsiasi natura o dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e negli spazi esterni alle abitazioni;
 - b) Procedano allo svuotamento dei contenitori con acqua stagnante, e successivamente alla loro accurata pulizia e, se possibile, chiusura ermetica con teli plastici, zanzariere o coperchi a tenuta;



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

3. Di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare la raccolta di acqua stagnante anche temporaneamente;

AI PROPRIETARI E RESPONSABILI DI DEPOSITI ED ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, AGRICOLE E ZOOTECHNICHE:

1. Di adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i macchinari ed i materiali esposti permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia ed altri;
2. Di assicurare, nei riguardi di materiali stoccati all'aperto per i quali siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, periodici trattamenti di disinfestazione di potenziali focolai larvali;

AI RESPONSABILI DEI CANTIERI:

1. Di evitare raccolte idriche in bidoni ed altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. Sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
3. Provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche.

COMUNICA

AI DESTINATARI DELLA PRESENTE ORDINANZA DI PRIVILEGIARE METODI DI DISINFESTAZIONE BIOLOGICI IN ALTERNATIVA ALL'USO DI SOSTANZE CHIMICHE, AL FINE DI LIMITARE L'IMPATTO AMBIENTALE DELLE PROCEDURE DI CONTENIMENTO DEGLI INSETTI.

Che è possibile reperire informazioni approfondite sull'argomento sul sito web dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) al seguente indirizzo:

<https://www.ats-pavia.it/misure-prevenzione-e-lotta-contenimento-zanzare-ed-contrasto-alle-arbovirus>.

VIETA

PRODURRE O MANTENERE RISTAGNI D'ACQUA AL SUOLO, NONCHE' POZZI, POZZETTI FOGNARI, CISTERNE, RECIPIENTI CON RACCOLTE DI ACQUE PERMANENTI SENZA UNA DIFESA CHE IMPEDISCA LO SVILUPPO DI ZANZARE E SENZA SOTTOPORLI A PERIODICI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis "sanzioni amministrative" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) così come indicata nei Regolamenti Comunali Vigenti al momento dell'applicazione della suddetta sanzione.



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA
DISPONE

CHE:

- la presente Ordinanza Sindacale venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet del Comune e trasmessa al Comando di Polizia Locale oltre che all'ATS Pavia – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica – Salute Ambiente – Viale Indipendenza n. 3 – Pavia per gli adempimenti di competenza;
- la presente ordinanza ha validità nel periodo compreso **tra la data di pubblicazione della stessa ed il 30 novembre 2026**, con riserva di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma in relazione ai cambiamenti climatici in corso;

Sono ovviamente esentate dal rispetto della presente ordinanza, le attività di carattere agricolo per quanto attiene il corso delle colture che prevedono l'uso di acque per irrigazione (sommersione e/ bagnature) e relativa rete di adduzione e colatura delle acque.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

La forza pubblica e il Corpo di Polizia Locale sono preposti al controllo ed osservanza della presente ordinanza;

INFORMA

Che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi del Codice del Processo Amministrativo approvato con Decreto Legislativo 02/07/2010 n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Candia Lomellina, 30/07/2026

IL SINDACO
F.to Antonio Brianta